



Decreto Dirigenziale n. 193 del 04/06/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 2 - UOD. Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Oggetto dell'Atto:

REG. CE 183 DEL 12 GENNAIO 2005. IGIENE DEI MANGIMI. BUBALUS SOCIETA' AGRICOLA A R.L. SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA SERRE (SA) RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL' ART. 17 REG. CE 183/2005 INTERMEDIARIO CHE NON DETIENE I PRODOTTI PRESSO LA SEDE. NUMERO DI RICONOSCIMENTO A(ALFA)IT100004SA

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Regolamento CE n. 183 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005, in applicazione dal 1° gennaio 2006 che stabilisce requisiti sulla materia igiene dei mangimi precedentemente disciplinata dal decreto legislativo n. 123 del 13 aprile 1999;
- il regolamento CE n. 1831 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale;
- le linee guida in materia di applicazione del summenzionato regolamento CE 183/2005 approvate con deliberazione di G.R.C. n. 1361 del 6 settembre 2006;

ACQUISITA al prot. 285026 del 24/04/2015 la nota prot. 254 del 16/04/2015 UOV-64 con la quale l'Unità Operativa Veterinaria de Distretto n. 64 di Eboli ha trasmesso l'istanza e relativa documentazione prodotta dal rappresentante legale della Ditta BUBALUS soc. agr. a r.l. ai fini del riconoscimento ai sensi dell'art. 17 del Reg. CE 183/2005;

PRESO ATTO che con la medesima nota prot. 285026 del 24/04/2015 l'ASL ha espresso parere favorevole in merito alla documentazione presentata;

RICHIAMATO:

- il testo dell'art. 17 del Reg. CE 183/2005 – Esenzione dalle visite in loco- di cui si riportano di seguito i due commi che lo compongono:

1. Gli stati membri sono esentati dall'obbligo di eseguire le visite in loco di cui all'art. 13 nelle imprese del Settore dei mangimi che svolgono esclusivamente attività di intermediarie e non detengono i prodotti nei loro locali;
2. Queste imprese nel Settore dei mangimi presentano all'autorità competente, secondo la forma stabilita da quest'ultima, una dichiarazione quanto al fatto che i mangimi immessi sul mercato soddisfano le condizioni del presente regolamento;

VISTA l'istanza sottoscritta dalla sig.ra Maria Teresa Valvano nata a Salerno il 02/02/1959 intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 del Reg. CE 183/2005 in qualità di intermediario che non detiene i propri prodotti presso la sede ove intende svolgere l'attività commerciale;

ESAMINATA la documentazione allegata all'istanza che di seguito si riporta:

- l'autocertificazione prodotta sul modello R2 e sottoscritta dal rappresentante legale Sig.ra Maria Teresa Valvano nella quale si dichiara di non detenere i propri prodotti presso la sede dove la presente ragione sociale intende svolgere l'attività commerciale oggetto dell'istanza di riconoscimento e che i prodotti che intende immettere in commercio soddisfano le condizioni previste dal regolamento (CE)183/2005;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia datata 01/04/2015;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal rappresentante legale in data 01/04/2015 dalla quale risulta che la società BUBALUS soc. agr. a r.l. con sede legale sita in Serre (SA) ala località Biancaneve snc è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno al n. REA SA 375820 dal 02/01/2008 (partita IVA 07310070631);
- la ricevuta del versamento di € 50,00 effettuato in data 03/04/2015 sul c/c postale 21965181 codice tariffa;

PARTECIPATO

- che le surrichiamate linee guida in materia di applicazione del regolamento CE 183/2005 approvate con deliberazione di G.R.C. n. 1361 del 6 settembre 2006 stabiliscono che il numero di riconoscimento da assegnare agli operatori del

- settore dei mangimi della Regione Campania deve contenere oltre al simbolo α e la sigla della provincia un numero progressivo di sei cifre;
- che pertanto occorre assegnare alla Ditta di cui trattasi il numero α IT100004SA che segue la progressione delle autorizzazioni rilasciate, ai sensi del Reg. CE 183/2005, dall'UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria per la Provincia di Salerno;

DATO ATTO che con nota prot. 288760 del 27/04/2015 questa UOD ha comunicato l'avvio del procedimento per il riconoscimento della Ditta;

VISTI:

-l'art. 114 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 che conferisce alle Regioni e Province Autonome tutte le funzioni e i compiti amministrati in tema di sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo stato;

-la D.G.R.C. n. 612 del 29 ottobre 2011 ad oggetto: "Ordinamento amministrativo della Giunta regionale approvazione regolamento";

- il regolamento n. 12 del 15 dicembre 2011 approvato con la surrichiamata deliberazione;

-il Decreto Presidente Giunta Regione Campania n. 212 del 31 ottobre 2013 di conferimento incarico di Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale;

- la D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013

- il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e succ. modifiche;

- il DPGR n. 279 del 13/11/2013 di conferimento incarico al Dirigente della U.O.D. Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria;

la nota prot. 0126952 del 21/02/2014 Dipartimento 54 – Direzione Generale n. 10;

RITENUTO sulla scorta della documentazione acquisita e del parere favorevole sulla stessa reso dall'ASL con nota prot. 285026 del 24/04/2015 che rimane agli atti del Servizio 02 di questo Settore di dover procedere all'assegnazione del numero di riconoscimento α IT100004SA;

RITENUTO sulla scorta della documentazione acquisita che rimane agli atti del Servizio 02 di questo Settore di dover procedere al riconoscimento della Ditta BUBALUS Società Agricola a r.l. Con il succitato numero di riconoscimento;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria resa dal funzionario responsabile della relativa posizione organizzativa;

DECRETA

1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 17 del Reg. CE 183 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 con il numero α IT100004SA la Ditta BUBALUS Società Agricola a r.l. Con sede legale ed amministrativa in Serre Località Biancaneve snc quale intermediario che non detiene i prodotti presso la sede;

2. di evidenziare, data la genericità dei prodotti, che la presente autorizzazione si riferisce strettamente ai prodotti rientranti nella sfera di competenza dell'art. 17 Regolamento CE 183/2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;

3. di evidenziare ai fini dell'aggiornamento di sistema GISA i seguenti dati relativi alla Ditta:

Normativa di riferimento ragione sociale numero di riconoscimento	Rappresentante legale P.IVA	Sede legale	Tipo di autorizzazione
Reg. CE 183/2005 BUBALUS società Agricola a r.l. α IT100004SA,	Valvano Maria Teresa 07310070631	Serre località Biancaneve snc	Art. 17 Reg. CE 183/2005: intermediario che <u>non</u> detiene i prodotti nei propri locali

4. di evidenziare che contro il presente decreto è ammesso ricorso al TAR nonché agli Organi amministrativi competenti entro i termini previsti dalle leggi vigenti;
5. di fare carico al rappresentante legale della Ditta, e all'ASL quale organo di vigilanza, di attenersi scrupolosamente all'immissione sul mercato dei mangimi che soddisfano le condizioni del Regolamento CE 1831/2003, nonché di comunicare eventuali variazioni relative alla ragione sociale, all'attività svolta e ad ogni altro requisito prodromico all'adozione del presente decreto;
6. di inviare copia del presente atto al BURC per la pubblicazione e all'Unità Operativa Veterinaria Distretto n. 64 di Eboli per la notifica al destinatario.

IL DIRIGENTE DELL'UOD
dr. Paolo Sarnelli
(*firma digitale*)